



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.02/000035-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AUMENTO A 300.000 T/ANNO DEL QUANTITATIVO DI ROTTAME RIFIUTO, GIÀ AUTORIZZATO IN AIA, CON CONTESTUALE INSERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO R13, PRESSO L'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO NEL COMUNE DI LESEGNO.

PROPONENTE: RIVA ACCIAIO S.P.A., VIALE CERTOSA N. 249, MILANO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 11.10.2021 con prot. di ric. n. 61750, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del direttore/procuratore della società Riva Acciaio S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 249 a Milano;
- con nota provinciale prot. n. 62414 del 13.10.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 ottobre all' 11 novembre 2021;
- con nota prot. n. 62415 del 13.10.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 17 novembre 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
 2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto consiste nell'aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso (300.000 t/anno) presso l'impianto di messa in riserva

recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di Lesegno.

La ditta è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 678 del 23/11/2013 rilasciata dalla Provincia di Cuneo.

Nello specifico la ditta ad oggi è autorizzata alle operazioni di recupero di 3000 t di rifiuti costituiti da rottamane di ferroso. Fino ad oggi la ditta non ha mai ritirato rifiuti in quanto lo stesso rottame arriva in stabilimento come end of waste da aziende certificate ai sensi del regolamento 333/2011.

La ditta ha richiesto un aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso da 3.000 t/anno a 300.000 t/anno, con inserimento della nuova fase di recupero R4. La ditta dichiara che questa modifica è dettata dal fatto che non riesce a ritirare del rottame ferroso come end of waste e quindi sarà costretta a ritirare dei rifiuti di rottame ferroso da aziende estere.

Per quanto dichiarato dal proponente tale modifica:

- Non varia la capacità produttiva pari a 650.000 t/anno di acciaio;
- Non comporta nessuna variazione del ciclo produttivo;
- Non varierà le modalità di stoccaggio che rimarranno identiche a quelle attuali;
- Non comporta nuovi impatti sulle matrici ambientali in quanto materiale identico a quello utilizzato.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Impatto Acustico

La relazione, redatta ad opera del tecnico competente in Acustica Ambientale ing. Raffaele Pisani, iscritto, come previsto dalla Regione Piemonte, nell'elenco ENTECA (n° 6161), riguarda la realizzazione di un'area di stoccaggio scorie a servizio della Ditta Riva Acciaio di Lesegno.

L'attività produttiva in oggetto è stata individuata dalla zonizzazione approvata dal Comune in classe VI.

Il monitoraggio acustico realizzato mediante due centraline, e le misure fonometriche condotte da sabato 19 a mercoledì 23 giugno 2021 hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione e per i ricettori A, B, C, D (classe III) dei limiti differenziali di immissione per il ricettore D (classe V).

A detta del tecnico che ha redatto l'opera, il rispetto dei limiti normativi è da intendersi non solo per la fase di cantiere e la fase d'esercizio dell'area di conferimento scorie, ma anche per l'intero funzionamento dello stabilimento adibito alla produzione di acciaio.

Per quanto valutato dal Tecnico competente, si può confermare che le emissioni sonore della RIVA ACCIAIO di Lesegno saranno compatibili con la Normativa vigente in Acustica Ambientale.

b. Valutazioni ambientali

La ditta ha richiesto il ritiro di alcune tipologie di rifiuti dei quali si richiedono chiarimenti in merito in quanto terminanti con il 99 finale, nello specifico i EER 100299 e 10999.

La ditta ha fornito una planimetria con indicate le aree di stoccaggio dei rifiuti e le aree dove verrà svolta la verifica di primo e secondo livello dei rifiuti in ingresso. Dalla stessa alcune aree, anche se differenti, risultano chiamate con lo stesso nome (area 3 e area 2), sarebbe più opportuno denominarle in modo differente così da mantenere la tracciabilità dei rifiuti. Inoltre non è chiara la destinazione dei rifiuti dopo che verranno svolti i controlli di livello 2, visto che un'area è prossima al parco rottami mentre un'altra area è decisamente più lontana dalla zona di riutilizzo. La ditta dovrebbe poi, in sede di modifica dell'A.I.A., indicare dove verranno conferiti i rottami che entreranno già come end of waste.

Nella relazione si indica che le operazioni di movimentazione vengono effettuate

esclusivamente al coperto e pertanto non soggette all'azione del vento. Dalla planimetria allegata risultano esserci due aree scoperte di scarico e selezione che possono generare emissioni diffuse. Nulla viene detto in merito al deposito posto più a est dove il rottame dovrà poi successivamente essere trasportato con dei mezzi al parco scorie per la fusione.

La ditta dichiara che rispetto alla situazione attuale, la logistica interna rimarrà identica e non aumenterà il numero dei mezzi utilizzati per il trasporto del rottame.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- il progetto riguarda un sito esistente già attivo sul territorio, senza comportare consumo di suolo;
- In merito alle emissioni sonore non emergono potenziali criticità presso i ricettori considerati e sono compatibili con la Normativa vigente in Acustica Ambientale;
- Anche in relazione alle emissioni diffuse non si ravvisano particolari criticità;
- Non emergono particolari criticità in riferimento alle problematiche connesse al comparto rifiuti;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica non sostanziale di AIA;
- in data 17 novembre 2021, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 70788 del 22.11.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del

Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 70337 del 18.11.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica non sostanziale di AIA. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. *Impatto Acustico*, b. *valutazioni ambientali*".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 11.10.2021 con prot. di ric. n. 61750, da parte del direttore/procuratore della società Riva Acciaio S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 249 a Milano, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE** che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per l'attuazione del progetto.
 - a) La ditta dovrà tenere in debita considerazione le tempistiche per l'acquisizione della certificazione di cui al regolamento 33/2011;
 - b) Dovrà fornire indicazione dei codici CER dei rifiuti in ingresso corredati della capacità di stoccaggio istantanee su cui poi verranno calcolate le garanzie finanziarie;
 - c) Dovrà fornire indicazione dei CER relativi ai rifiuti derivanti da eventuale trattamento interno sul rifiuto per i quali è previsto lo stoccaggio in area 4 e specificazione delle modalità di gestione: deposito temporaneo o messa in riserva/deposito preliminare. Nel caso in cui la ditta intenda gestire il rifiuto in autorizzazione occorre indicare una capacità istantanea di stoccaggio per l'adeguamento delle garanzie finanziarie.
 - d) in considerazione del fatto che la ditta continuerà a ricevere da terzi rottame eow dovranno essere evidenziate le modalità messe in atto per garantire la tracciabilità dei flussi poiché dalla planimetria fornita pare di intendere che le zone destinate a parco rottami eow comprendono sia il rottame che ha cessato di essere rifiuto, a seguito della verifica/trattamento aziendale sia il rottame che giunge direttamente dall'esterno.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale